

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4440

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELILLO, BERNARDO**

Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

*Presentata il 20 aprile 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

La proposta di legge ha l'obiettivo di favorire, attraverso l'introduzione degli stessi indici, un approccio basato sulla semplificazione degli adempimenti e sulla valorizzazione del dialogo e della collaborazione tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, anche mediante forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, e, conseguentemente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull'analisi della gestione economica dell'attività in un contesto di coerenza dei dati (riscontrabili anche attraverso l'utilizzo di banche dati esterne) e di normalità, con riferimento alle caratteristiche proprie del soggetto rispetto a omologhi operatori che presentano analogo modello organizzativo e appartengono allo stesso settore.

Il nuovo sistema è orientato anche a fornire al contribuente servizi sotto forma di una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.

Come precisato, con la progressiva introduzione degli indici cesseranno di produrre effetti i parametri e gli studi di settore. Al riguardo, giova ricordare, che i parametri e gli studi di settore, che

interessano una platea di oltre 4 milioni di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano a partire, rispettivamente, dai periodi d'imposta 1995 e 1998. Con lo strumento degli studi di settore si era inteso superare, per le attività per le quali gli stessi risultavano elaborabili, i parametri contabili previsti dall'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto una prima disciplina degli indicatori di affidabilità fiscale la cui attuazione consente il graduale superamento dei parametri e degli studi di settore.

Con questa proposta normativa si intende disciplinare in modo più articolato e sistematico il nuovo istituto senza che dall'attuazione della stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 prevede l'istituzione e la definizione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, da approvare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale specificato al successivo articolo 6. Viene inoltre espresso il principio, di carattere non meramente metodologico ma sostanzialmente giuridico, che gli indici sintetici di affidabilità, elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale nel suo complesso e, pertanto, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Tali indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione e possono essere integrati entro il mese di

febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale devono essere applicati, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria anche correlate a modifiche normative e ad andamenti dell'economia e dei mercati, con particolare riguardo ad attività economiche o aree territoriali determinate.

È inoltre previsto che le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici siano individuate attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno.

L'articolo 2 prevede che i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle fonti informative disponibili nell'anagrafe tributaria e dagli elementi comunicati con le dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente nonché da altre fonti. È altresì previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei predetti dati nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione degli indici individuando cause di esclusione per gli esercizi nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento di essa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione. Ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici possono essere individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresen-

tare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati. Viene altresì previsto, all'articolo 12, che in attesa dell'istituzione della commissione le funzioni della stessa siano esercitate, in via transitoria, dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 5 accorda ai soggetti interessati la facoltà di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 6 prevede l'introduzione di un sistema premiale legato alla collocazione del contribuente rispetto all'indice sintetico di affidabilità, che permetta di riconoscere e graduare benefici riferiti sia alla semplificazione degli adempimenti, sia all'esclusione dai controlli, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni o elementi indicativi di capacità contributiva, sia alla riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

In particolare sono previsti:

l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;

l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d*), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La graduazione delle premialità in relazione alla collocazione del contribuente rispetto all'indice sintetico di affidabilità fiscale è individuata attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con tale provvedimento il direttore dell'Agenzia delle entrate può correlare tali benefici anche alla collocazione del contribuente rispetto all'indice sintetico di affidabilità fiscale a paragone di periodi d'imposta pregressi e differenziare i termini di accesso alla disciplina medesima, tenuto conto del tipo dell'attività svolta dal contribuente.

L'articolo 7 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano emanate le eventuali disposizioni utili per l'attuazione della legge.

L'articolo 8 prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione, valorizzino in misura significativa il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché le informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Si tratta di una disposizione mirata a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti che presentano un basso profilo di affidabilità fiscale.

L'articolo 9 prevede che siano affidate alla società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'elaborazione e la revisione degli indici di affidabilità, nonché di ogni altra attività ido-

nea a potenziare le attività di analisi del rischio per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione, e conferisce alla stessa società la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti pubblici interessati, ai fini dell'accesso alle banche di dati necessarie per lo svolgimento di dette attività.

L'articolo 10 contiene una previsione tesa a favorire un corretto rapporto di ottemperanza agli obblighi di comunicazione dei dati e degli elementi rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'applicazione degli indici di affidabilità, in quanto i rilevanti benefici connessi e le semplificazioni applicate rendono fondamentale, ai fini sia della costruzione sia dell'applicazione di tali indici, che i dati dichiarati dai soggetti interessati siano veritieri.

In questa prospettiva, nelle ipotesi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, di cui all'articolo 2, o della loro comunicazione inesatta o incompleta, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nelle suddette ipotesi, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso, consentendo allo stesso di correggere gli errori entro il termine indicato dalla medesima Agenzia. In

caso d'inerzia, il contribuente decade dai benefici della premialità di cui all'articolo 6 della proposta di legge e nei suoi confronti riacquistano efficacia i termini ordinari per l'accertamento.

L'articolo 11 contiene disposizioni circa la cessazione graduale dell'applicazione delle disposizioni in materia di parametri e di studi di settore, con effetti per i periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità, relativamente alle attività cui questi ultimi si applicheranno. Dispone altresì la fine della revisione degli studi di settore dall'anno 2017. Sono parimenti abrogate le disposizioni concernenti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore contenuta nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

L'articolo 12 contiene una disposizione transitoria per il periodo d'imposta 2017, al fine di individuare le attività economiche per le quali elaborare gli indici in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, nonché il coordinamento delle funzioni della commissione istituita dall'articolo 4 con quelle della commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 13 dispone che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Approvazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale).*

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente e il rafforzamento della collaborazione tra questo e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati « indici ». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale di cui all'articolo 6.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

3. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

4. Gli indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il

mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

ART. 2.

*(Comunicazione dei dati).*

1. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, nonché da altre fonti.

2. Le modalità e i termini per l'acquisizione di dati ed elementi dai contribuenti e per la comunicazione di dati ed elementi ai contribuenti sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. L'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

ART. 3.

*(Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale).*

1. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

**ART. 4.**

*(Commissione di esperti).*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.

2. La commissione di cui al comma 1, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce.

3. La commissione di cui al comma 1 esprime altresì il proprio parere sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

4. I componenti della commissione di cui al comma 1 partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

**ART. 5.**

*(Incremento dell'ottemperanza agli obblighi fiscali).*

1. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui all'articolo 6.

2. Gli ulteriori componenti positivi di cui al comma 1 rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente mag-

gior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 1 si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

4. La dichiarazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:

*a)* il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte;

*b)* gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il termine di cui alla lettera *a)*, secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 6.

*(Regime premiale).*

1. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefici:

*a)* l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;

*b)* l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

*c)* l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'ar-



articolo 39, primo comma, lettera *d*), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*d*) l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*e*) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 1; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente.

ART. 7.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

ART. 8.

*(Controlli).*

1. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tri-

butaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

ART. 9.

*(Affidamento mediante concessione dell'elaborazione e della revisione degli indici).*

1. Alla società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate mediante concessione le attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione, a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, ad aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e a individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento. La società di cui al primo periodo può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti, per finalità attinenti allo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche.

2. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al comma 1 possono essere cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali dello Stato, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

ART. 10.

*(Omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli indici).*

1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, di cui all'articolo 2, o di comunicazione inesatta o incompleta del medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in suo possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia. Qualora ometta di provvedervi, il contribuente decade dai benefici di cui all'articolo 6; si applicano in tal caso i termini ordinari per l'accertamento.

ART. 11.

*(Abrogazione delle disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore).*

1. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, con riferimento al periodo d'imposta in cui si applicano gli indici e a quelli successivi, per le attività economiche per le quali gli stessi sono approvati. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni vigenti il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

3. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è abrogato.

ART. 12.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del diret-

tore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla costituzione della commissione di cui all'articolo 4, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui all'articolo 4 della presente legge a decorrere dalla sua istituzione.

ART. 13.

*(Clausola di neutralità finanziaria).*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.